

I LAVORATORI PARASUBORDINATI



Le Guide Inps

Direttore
Annalisa Guidotti

Capo Redattore
Iride di Palma

Testi
Giuseppe Manzi
Fulvio Maiella
Stefania Orlandi
Paola Scipioni

Progetto grafico
Peliti Associati

Impaginazione
Aldo Rizzuti

Illustrazioni
Paolo Cardoni

Stampa
Primaprint



Premessa

I parasubordinati sono quei lavoratori autonomi che esercitano un'attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. Dal 1996 esiste presso l'Inps un'apposita Gestione separata, destinata a raccogliere la contribuzione versata dai parasubordinati. Alla Gestione separata sono iscritte anche altre categorie di lavoratori autonomi, quali i professionisti che non devono versare la contribuzione alla cassa previdenziale di categoria e gli associati in partecipazione.

Questa guida fornisce informazioni riguardo all'iscrizione e ai diritti che sono riconosciuti ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.

*Quali lavoratori autonomi possono iscriversi?
Chi sono i lavoratori parasubordinati?
Cosa serve per l'iscrizione?
Quanto e come si deve pagare?
Quali sono i benefici che se ne ricavano*

A queste e a moltissime altre domande risponde questa guida, che ha funzione esclusivamente divulgativa e non può costituire, in ogni caso, fonte di diritto. Per una più ampia conoscenza della normativa che regola la materia occorre fare riferimento alle leggi in vigore ed alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Inps. Per altre informazioni consultare il sito www.inps.it o chiamare il numero gratuito Inpsinforma 803.164.

LE GUIDE

Nella stessa collana:

Gli artigiani e i commercianti
L'assegno per il nucleo familiare
La cassa integrazione guadagni e la mobilità
I contributi figurativi
I diritti delle persone con disabilità
L'indennità ordinaria di disoccupazione
I lavoratori parasubordinati
Il lavoro domestico
La maternità
I versamenti volontari

I lavoratori parasubordinati e autonomi iscritti alla Gestione separata

Chi sono

Sono iscritti alla Gestione separata quei lavoratori autonomi che hanno redditi derivanti da:

- collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
- attività professionale
- lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro)
- vendita a domicilio (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro)
- associazione in partecipazione

I collaboratori a progetto

Le collaborazioni coordinate e continuative sono quei rapporti che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.

La nuova disciplina del mercato del lavoro, introdotta dalla cosiddetta legge Biagi, ha aggiunto la necessità di ricondurre le collaborazioni coordinate e continuative a uno o più progetti specifici o a programmi o fasi di programmi di lavoro. Le caratteristiche che identificano i progetti e i programmi richiesti dalla nuova normativa sono state specificate dal Ministero del Lavoro nel seguente modo:

- il progetto è quell'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa personalmente con la sua prestazione;
- il programma è, invece, quel tipo di attività non direttamente riconducibile ad un risultato finale, ma ad uno parziale, destinato ad integrarsi con altre lavorazioni ed altri risultati anch'essi parziali.

Il lavoratore può svolgere la sua attività di collaborazione a favore di più committenti, salvo diverso accordo fra le parti. Gli è anche riconosciuto il diritto ad essere dichiarato autore dell'invenzione eventualmente fatta nello svolgimento del rapporto.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve necessariamente indicare:

- la durata, determinata o determinabile, della prestazione lavorativa;
- la formulazione del progetto o del programma di lavoro;
- il corrispettivo, con le modalità ed i tempi di pagamento;
- le forme di coordinamento del lavoratore con il committente per l'esecuzione del lavoro;

- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

Se il contratto **non prevede l'indicazione di uno specifico progetto o programma** di lavoro, il rapporto si deve considerare di **lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

Il contratto di lavoro a progetto termina nel momento della realizzazione del progetto o del programma.

Sono esclusi dalla nuova disciplina del *lavoro a progetto* i rapporti relativi:

- alle “prestazioni occasionali”, quelle cioè di durata complessiva non superiore a 30 giorni e di reddito non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente e nello stesso anno solare (quando uno dei due limiti viene superato scatta l'obbligo del progetto);
- alle prestazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di società e dei partecipanti a collegi e commissioni;
- alle collaborazioni dei pensionati di vecchiaia;
- alle collaborazioni effettuate con le pubbliche amministrazioni.

In tutti questi casi continuano ad essere applicate le precedenti regole sulla collaborazione coordinata e continuativa.

Da ricordare

I collaboratori non sono beneficiari delle prestazioni di mobilità, di disoccupazione e di Cassa integrazione guadagni, mentre hanno diritto all'indennità di maternità e di malattia in caso di ricovero ospedaliero ed infortunio. In tali periodi il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, ma non riceve compensi.

La sospensione in caso di malattia ed infortunio non comporta la proroga della durata del contratto, che, però, si estingue se la sospensione si protrae per di più di un sesto della durata stabilita (nel caso in cui questa sia determinata) o per più di 30 giorni (nel caso in cui la durata sia determinabile).

In caso di gravidanza il contratto è prorogato di 180 giorni.

I professionisti

Sono coloro che esercitano per professione abituale, anche se non in modo esclusivo, un'attività di lavoro autonomo. Sono titolari di partita IVA, ma non sono iscritti nel registro delle imprese.

La loro attività può essere esercitata anche in forma associata con altre persone fisiche (studi associati), ma non deve essere svolta sotto forma di impresa

commerciale.

All'interno dei professionisti si distinguono:

- i professionisti senza cassa, che svolgono attività professionali per le quali non esiste una cassa di previdenza (consulente di marketing, consulente aziendale, consulente di informatica, grafologo, igienista dentale, gemmologo ecc.);
- i professionisti esclusi dalla propria cassa di previdenza, ai fini pensionistici, in quanto anche lavoratori dipendenti;
- i professionisti che, pur avendo la cassa di previdenza, hanno redditi derivanti da attività diverse da quelle inerenti all'iscrizione all'albo.

Da ricordare

I professionisti che versano alla cassa di categoria un contributo in misura fissa a titolo di solidarietà che non dà diritto a pensione, devono obbligatoriamente iscriversi e versare i contributi alla Gestione separata.

I lavoratori autonomi occasionali

Per 'lavoro autonomo occasionale' si intende un'attività svolta da chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio:

- con lavoro proprio
- nella completa autonomia circa il tempo e il modo della prestazione
- senza vincolo di subordinazione
- senza alcun coordinamento con il committente.

I lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati delle vendite a domicilio hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata dell'Inps qualora, a fronte di uno o più rapporti di lavoro, il loro reddito annuo superi i 5.000 euro.

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al committente interessato il superamento della soglia dei 5.000 euro.

Il committente deve provvedere al versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, utilizzando il modulo F24 e i codici in uso per le collaborazioni (disponibili presso le sedi dell'Inps o gli sportelli bancari o postali).

L'obbligo contributivo vige solo sulla quota di reddito superiore ai 5.000 euro.

Gli incaricati delle vendite a domicilio

E' una particolare figura di prestatore d'opera per la quale è prevalente il carattere di coordinamento con il committente. Non è richiesto, per questo particolare tipo di attività, il requisito della continuità (abitudine). Gli incaricati delle vendite a domicilio, conosciuti anche come venditori porta a porta, si recano al domicilio dei compratori per l'esibizione di campionari, cataloghi e simili e ricevono gli ordinativi di acquisto senza provvedere, normalmente, alla contestuale consegna dei beni.

I venditori porta a porta sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata e al pagamento dei contributi solo nel caso in cui superino i 5.000 euro di reddito all'anno, derivanti da uno o più rapporti. Il tetto dei 5.000 euro annui delimita in ogni caso una fascia di esenzione, per cui i contributi devono essere pagati solo sul reddito eccedente tale limite.

Da ricordare

Il limite di reddito fissato per stabilire l'esenzione dal pagamento della contribuzione deve tenere conto delle deduzioni che è possibile applicare ai compensi dei venditori a domicilio. Tali deduzioni sono calcolate in misura del 22% a titolo di spese di produzione del reddito.

In pratica, per verificare la presenza dell'obbligo contributivo, occorre stabilire il totale dei compensi percepiti diminuiti delle spese forfettarie del 22%. Ne consegue che l'obbligo scatterà solamente al raggiungimento di 6.410 euro. È a tale importo che corrisponde infatti il reddito di 5.000 euro una volta detratto il 22%.

Gli associati in partecipazione

Sono coloro che concludono un contratto di associazione in partecipazione impegnandosi per l'apporto di solo lavoro.

La tutela previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è garantita per mezzo di un versamento ripartito nella misura del 55% per l'associante e del 45% per il lavoratore associato.

Altre categorie

Gli spedizionieri doganali autonomi

Il fondo di previdenza degli spedizionieri doganali è stato soppresso a partire dal 1° gennaio 1998. Coloro i quali a questa data erano già iscritti all'Albo nazionale di categoria sono stati iscritti d'ufficio alla Gestione separata Inps se lavoratori autonomi o al fondo lavoratori dipendenti se lavoratori subordinati. Gli spedizionieri doganali iscritti all'Albo successivamente al 1° gennaio 1998, invece, devono provvedere all'iscrizione alla Gestione separata presso l'Inps competente per territorio.

Gli iscritti ai dottorati di ricerca

I beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, erogate dalle Università, sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata dell'Inps.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione ai corsi di dottorato da parte dell'Università, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione, in qualità di collaboratori.

Gli amministratori locali

Per i lavoratori non dipendenti che rivestono cariche pubbliche in enti territoriali (sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane ecc.) le Amministrazioni presso le quali prestano servizio sono tenute al versamento, ai fini dei contributi previdenziali, di una cifra forfettaria annua alle gestioni presso le quali essi, al momento del conferimento del mandato, erano iscritti.

I versamenti alla Gestione separata devono essere effettuati mensilmente, secondo le modalità previste per la generalità dei committenti; per il calcolo del contributo le Amministrazioni locali devono fare riferimento ai minimali imponibili previsti per gli artigiani e gli esercenti di attività commerciali.

L'iscrizione

I lavoratori interessati (professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori a domicilio, dottorandi, lavoratori autonomi occasionali ed associati in partecipazione), devono richiedere l'iscrizione alla Gestione separata presentando un apposito modulo disponibile presso tutte le sedi dell'Inps o scaricabile dal sito Internet www.inps.it, nella sezione Moduli.

È anche possibile iscriversi direttamente tramite Internet, collegandosi alla sezione servizi on line del sito dell'Istituto, o chiamando il numero gratuito Inpsinforma 803164.

Nella domanda vanno indicati, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale, i dati relativi all'attività svolta ed al committente.

L'iscrizione si effettua all'inizio dell'attività (apertura della partita IVA, inizio del rapporto di collaborazione ecc.).

La domanda può essere presentata presso qualsiasi sede Inps competente: per i professionisti, la sede territoriale del luogo di residenza; per i collaboratori, la sede nel cui ambito territoriale è ubicata l'azienda committente. È possibile presentarla anche presso una qualsiasi altra sede dell'Inps che provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Chi paga

Sono tenuti al versamento del contributo previdenziale alla Gestione separata:

- i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale;
- i professionisti con cassa previdenziale, limitatamente ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenziale;
- i professionisti che versano alla cassa di categoria solo il contributo in misura fissa a titolo di solidarietà e non hanno quindi obbligo di pagare la quota per la pensione;
- gli amministratori, i sindaci e i revisori di società, associazioni ed altri enti;
- i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel diritto d'autore;
- i partecipanti a collegi e commissioni;
- i collaboratori a progetto;
- i collaboratori coordinati e continuativi pensionati di vecchiaia;
- i collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni;
- gli incaricati alle vendite a domicilio quando il reddito prodotto nell'anno supera i 5.000 euro;
- i lavoratori autonomi occasionali quando il reddito prodotto nell'anno supera i 5.000 euro;
- i pensionati e lavoratori dipendenti che svolgono attività non altrimenti soggetta ad assicurazione pensionistica;
- gli assegnatari di borse di studio erogate dalle Università per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

- i percettori di assegni di ricerca o di incentivazione alle attività di tutorato, ecc.;
- gli associati in partecipazione che apportano unicamente lavoro.

Chi non paga

Non sono tenuti al versamento del contributo:

- gli assegnatari di borsa di studio, con esclusione dei dottorandi di ricerca come sopra specificati;
- coloro che producono redditi da lavoro autonomo, ma che per tali attività sono già soggetti ad obbligo assicurativo (i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, le ostetriche iscritte alla Gestione commercianti, ecc.);
- i professionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria;
- chi riceve compensi a titolo di diritti d'autore e di opere dell'ingegno;
- i segretari comunali per l'attività di levata dei protesti;
- coloro che percepiscono l'indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia;
- coloro che partecipano agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- i promotori finanziari, per i quali si è resa obbligatoria l'iscrizione nell'assicurazione dei commercianti, a decorrere dal 1° gennaio 1997;
- i soggetti che producono redditi di impresa (artigiani, commercianti, ecc.);
- i dipendenti pubblici che partecipano a collegi e commissioni nell'ambito del loro rapporto di lavoro;
- coloro che svolgono attività gratuita.

Da ricordare

I redditi derivanti da lavori socialmente utili sono considerati, ai fini fiscali, come redditi da lavoro dipendente, pertanto non sono assoggettabili al contributo.

Quanto si paga

I contributi per i professionisti e i collaboratori si calcolano applicando all'imponibile contributivo le aliquote stabilite annualmente dalla legge, che variano a seconda delle caratteristiche dei soggetti interessati.

L'aliquota da applicare alla contribuzione per gli iscritti alla gestione separata è stata equiparata all'aliquota contributiva fissata per la gestione pensionistica dei commercianti ed aumenta dello 0,20% ogni anno fino a quando rag-

giungerà il limite massimo del 19% (IVS). *(Le aliquote per l'anno in corso sono riportate nell'allegato alla guida).*

L'imponibile contributivo, cioè l'importo sul quale si calcolano i contributi, è pari:

- all'imponibile dichiarato ai fini dell'Irpef, per i professionisti ed i lavoratori autonomi occasionali;
- alle somme ed ai valori percepiti, per i collaboratori;
- all'ammontare delle provvigioni percepite e dichiarate ai fini dell'Irpef, per i venditori a domicilio;
- agli emolumenti lordi erogati a titolo di anticipazione, salvo eventuale conguaglio sulla base degli utili definitivamente risultanti dal rendiconto, per gli associati in partecipazione.

(Nell'allegato alla guida è riportata una tabella che riassume le aliquote contributive per gli associati in partecipazione per gli anni dal 2004 al 2006).

Massimale e minimale contributivo

Il contributo è dovuto entro un limite massimo annuo, rivalutato sulla base degli indici Istat di variazione del costo della vita.

Il massimale non è frazionabile a mese e va rispettato indipendentemente dalla lunghezza del periodo in cui si è svolta l'attività. Non è previsto invece alcun minimale contributivo annuo, perciò i contributi possono essere versati anche per redditi molto modesti.

Per accreditare ai fini pensionistici l'intero anno d'assicurazione, la legge richiede che il contributo sia versato su un reddito minimale, che è lo stesso stabilito per i commercianti.

(Nell'allegato alla guida sono indicati i massimali e i minimali per il 2006).

Come e quando si paga

Il contributo va versato all'Inps utilizzando il modulo F24, che è reperibile presso tutti gli uffici in cui è possibile effettuare il pagamento (sportelli bancari e postali). Questo modulo deve essere utilizzato sia dai professionisti, sia dalle imprese committenti per il versamento a favore dei collaboratori.

E' possibile effettuare il pagamento dei contributi presso gli sportelli postali e bancari.

Il versamento del contributo va effettuato in momenti diversi a seconda del-

la tipologia dei redditi:

- con il meccanismo degli acconti e dei saldi per i redditi da attività professionale;
- con il versamento ogni giorno 16 del mese, da parte dell'impresa committente per i redditi da collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Per i professionisti

Se i redditi derivano da attività professionale, il contributo è completamente a carico del professionista; va calcolato sul reddito prodotto nell'anno al quale il contributo stesso si riferisce. Si fa riferimento al reddito netto risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'Irpef.

Poiché l'esatto ammontare del reddito si conosce soltanto l'anno successivo, gli interessati devono versare il contributo con il meccanismo degli acconti e del saldo negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef.

Il primo acconto dovrà essere pari al 40% dell'importo contributivo dovuto sui redditi da lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione fiscale per l'anno precedente.

Il secondo acconto dovrà ugualmente essere pari al 40% dell'importo contributivo dovuto sui redditi da lavoro autonomo dichiarati nell'anno precedente.

Il saldo del contributo dovuto verrà poi calcolato sul reddito effettivamente prodotto nell'anno al quale il contributo si riferisce e sarà pagato l'anno successivo.

Se, al momento del saldo, il contributo dovuto è inferiore rispetto a quanto versato in acconto, il professionista ha tre possibilità:

- effettuare la compensazione sul modulo di pagamento F24, recuperando in tal modo le somme sugli altri pagamenti dovuti allo Stato, all'Inps, alle Regioni o ad altri Enti previdenziali;
- utilizzare la somma per la copertura di successivi periodi assicurativi
- presentare domanda di rimborso all'Inps.

Per i collaboratori a progetto

Se i redditi derivano da collaborazione a progetto o da vendita a domicilio il contributo è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore.

Il versamento è effettuato dall'impresa committente, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, tramite il modulo F24.

Tale modulo è di tipo cumulativo e non consente di identificare quali siano i collaboratori per i quali vengono versati i contributi.

I committenti devono quindi presentare la denuncia dei dati retributivi e contributivi relativi a ciascun collaboratore, utilizzando esclusivamente il flusso telematico e-mens, che permette di attribuire immediatamente al singolo lavoratore i rispettivi contributi, analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti.

La denuncia deve essere fatta mensilmente o comunque entro il mese successivo a quello del pagamento del compenso.

Il committente ha l'obbligo di consegnare a ciascun collaboratore il modello CUD.

I rimborsi

È prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle somme versate in più. Gli interessati devono presentare un'apposita domanda alla sede Inps che ha in carico la posizione contributiva.

I professionisti possono richiedere all'Inps la restituzione delle eccedenze se al momento della determinazione del saldo risultano già versate somme in più. L'Istituto restituisce l'eventuale eccedenza maggiorata degli interessi al tasso in vigore.

I committenti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, che abbiano versato contributi in misura superiore al dovuto, possono chiedere la restituzione della somma eccedente presentando domanda alla sede Inps competente; anche in questo caso verranno applicati gli interessi legali. La domanda può essere presentata anche dal collaboratore, utilizzando gli appositi moduli disponibili presso le sedi dell'Inps, in caso di versamenti eccedenti il massimale di legge.

I versamenti volontari

I lavoratori parasubordinati possono richiedere all'Inps l'autorizzazione ai versamenti volontari.

Possono ottenere l'autorizzazione i lavoratori che abbiano versato un anno di contributi obbligatori nei cinque anni antecedenti alla domanda ovvero abbiano cinque anni di contributi nella Gestione.

Se l'assicurato cessa l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'assicurazione nella Gestione separata, per raggiungere il diritto alla pensione può chiedere di versare volontariamente i contributi mancanti.

I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria possono proseguire tale contribuzione volontaria anche se contemporaneamente versano il contributo del 10% per l'attività autonoma. È necessario, peraltro, che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria abbia decorrenza anteriore alla data d'inizio dell'obbligo assicurativo nella Gestione separata (1° aprile 1996 o 30 giugno 1996, secondo i casi).

La recente riforma del sistema previdenziale ha però previsto per il futuro l'eliminazione di questo limite, permettendo la doppia contribuzione purché l'ammissione alla contribuzione volontaria sia richiesta prima dell'iscrizione alla Gestione separata.

I contributi da riscatto

Con il riscatto si possono coprire, a proprie spese, alcuni periodi, espressamente previsti dalla legge, per i quali esiste un vuoto assicurativo. Sono utili sia per maturare il diritto sia per calcolare l'importo della pensione.

I periodi per i quali è possibile effettuare il riscatto sono i seguenti:

- corso legale di laurea, laurea breve e titoli equiparati;
- scuola di specializzazione successiva alla laurea;
- dottorato di ricerca.

È riscattabile esclusivamente il periodo successivo all'istituzione della Gestione separata.

È poi prevista la facoltà di riscattare periodi, fino a un massimo di cinque anni, nei quali si sono svolti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prima che fosse istituita la Gestione separata. Tali rapporti devono essere comprovati da documentazione redatta all'epoca dello svolgimento e avente data certa, che attesti l'esistenza del rapporto di collaborazione, la durata e i compensi percepiti dal lavoratore (contratto, dichiarazione dei redditi ecc.). Il pagamento delle somme per il riscatto è a totale carico dell'interessato. La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento dall'interessato, o dai suoi superstiti, presso le sedi Inps.

L'importo è calcolato dall'Inps sulla base dei compensi percepiti nei periodi oggetto del riscatto, e rivalutato applicando la variazione dell'indice Istat. Se non è possibile dimostrare l'ammontare dei compensi, l'onere di riscatto è calcolato in base al reddito minimo stabilito per i commercianti nel periodo in cui si svolgeva l'attività lavorativa.

L'Inps invia al domicilio la comunicazione della somma da pagare e un bollettino di conto corrente postale; il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, in un'unica soluzione oppure rateizzato per un massimo di 5 anni (60 rate mensili di importo uguale). Il mancato versamento, alle scadenze stabilite dall'Inps, è considerato come rinuncia alla domanda e ne comporta la decadenza.

Il tardivo pagamento può essere considerato, a richiesta, come nuova domanda di riscatto.

Le pensioni

Il pagamento del contributo alla Gestione separata comporta l'assicurazione obbligatoria per la pensione di vecchiaia, invalidità e ai superstiti. Pertanto, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti possono usufruire, facendone domanda, delle seguenti prestazioni:

- pensione di vecchiaia;
- assegno di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione ai superstiti.

Tali prestazioni sono attribuite in base ai criteri esistenti per la Gestione dei commercianti.

La domanda di pensione va presentata, utilizzando l'apposito modulo, presso gli uffici dell'Inps o presso gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori.

La domanda di opzione

I lavoratori iscritti alla Gestione separata che hanno contributi versati (precedentemente a tale iscrizione) nell'assicurazione generale obbligatoria o in un altro fondo o in una Gestione autonoma dell'Inps, possono chiedere (domanda di opzione) che tali contributi siano conteggiati nella Gestione separata per calcolare la pensione di vecchiaia col sistema contributivo.

In questo modo è possibile sommare i contributi versati nelle varie gestioni ed avere la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo. La domanda di opzione può essere presentata dal lavoratore a condizione che:

- abbia almeno 15 anni di contribuzione;
- abbia almeno 5 anni a partire dal 1° gennaio 1996;
- abbia meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

L'opzione può essere richiesta anche dai superstiti.

Per i lavoratori con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, la pensione è calcolata interamente con il sistema retributivo.

Da ricordare

I contributi versati nella Gestione separata sono utili solo per la pensione calcolata col sistema contributivo

La totalizzazione

I contributi versati nella Gestione separata possono essere utilizzati ai fini della totalizzazione, che è la possibilità di cumulare i contributi pagati presso gestioni pensionistiche differenti in modo da raggiungere il requisito per la pensione ed ottenere un'unica prestazione

Per poter esercitare la totalizzazione, il richiedente non deve essere titolare di pensione in alcuna delle gestioni in cui è stato iscritto, ma può anche aver raggiunto i requisiti minimi per il diritto alla pensione in una di esse.

I requisiti richiesti per l'esercizio della totalizzazione sono i seguenti:

- almeno 6 anni di contribuzione versati in ciascuna gestione;
- almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età (ai fini della pensione di vecchiaia, requisito richiesto in misura uguale sia per gli uomini sia per le donne, in deroga ai normali requisiti per la pensione di vecchiaia, che per le donne prevedono un'età di 60 anni) oppure
- 40 anni di contribuzione complessiva a prescindere dall'età anagrafica (per la pensione di anzianità).

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo (per gli assicurati dal 1° gennaio 1996) si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, almeno 57 anni, e di contribuzione, almeno 5 anni di contributi effettivamente versati (sono esclusi i contributi figurativi). Se l'assicurato ha 40 anni di contributi si tiene invece conto di tutta la contribuzione, compresa quella figurativa.

Prima dei 65 anni la pensione si ottiene solo se è superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale. Quando si compiono i 65 anni di età la pensione è riconosciuta qualunque sia la somma raggiunta.

Per effetto della riforma delle pensioni del 2004, a partire dal 2008 cambieranno i requisiti per gli iscritti alla sola Gestione separata, privi cioè di altre coperture assicurative. Per avere la pensione di vecchiaia bisognerà avere sempre 5 anni di contributi, ma almeno 60 anni (per le donne) o 65 (per gli uomini).

In alternativa si potrà andare in pensione con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età, oppure con 35 anni di contribuzione ed un'età minima di 60 anni, fino al 2010, di 61 fino al 2013 e di 62 dal 2014. In queste ultime ipotesi (pensione con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età e 35 con le età comprese fra 60 e 62) il pensionamento decorrerà dalle fine-

stre stabilite per i lavoratori dipendenti, e cioè:

- chi raggiungerà i requisiti entro il 30 giugno, potrà avere la pensione dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- chi raggiungerà i requisiti nel secondo semestre dell'anno, potrà avere la pensione dal 1° luglio dell'anno successivo;
- chi raggiungerà i 40 anni di contributi ad un'età inferiore di quella minima:
 - se raggiunge i 40 anni di contributi entro il 30 giugno e compie 57 anni entro il 31 dicembre dello stesso anno, potrà andare in pensione del 1° gennaio dell'anno successivo;
 - se raggiunge i 40 anni di contributi nel secondo semestre, potrà avere la pensione dal 1° luglio dell'anno successivo, qualunque età abbia.

Da ricordare

Solo ai fini del raggiungimento del requisito dei 40 anni di anzianità, i periodi lavorati prima dei 18 anni di età sono valutati una volta e mezzo

L'assegno ordinario di invalidità

Per avere diritto all'assegno il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'Inps, che provochi una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo (invalidità al 66,6%), in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni (260 contributi settimanali) di cui almeno tre (156 contributi settimanali) versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di assegno di invalidità.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda e non può essere trasferito ai superstiti del beneficiario; in caso di morte del titolare i familiari sono quindi considerati superstiti di assicurato e non di pensionato.

Ciò significa che la pensione ai superstiti viene riconosciuta solo se il deceduto ha raggiunto i requisiti minimi previsti dalla legge (vedi il paragrafo Pensioni ai superstiti).

La pensione di inabilità

Per ottenere la pensione di inabilità gli assicurati devono essere in possesso

dei seguenti requisiti:

- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'Inps, che provochi un'assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità al 100%);
- almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione.

Per percepire la pensione l'assicurato, riconosciuto inabile, deve aver cessato il rapporto di lavoro dipendente ed essere cancellato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi, dagli albi professionali e dalla Gestione separata.

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il calcolo della pensione di inabilità con il sistema retributivo è effettuato aumentando l'anzianità contributiva effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle comprese tra la decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile stabilita dalla legge in 60 anni. Non può, comunque, riconoscersi un'anzianità contributiva nel complesso superiore a 40 anni.

Esempio

Un lavoratore riconosciuto inabile all'età di 52 anni, che ha 20 anni di contribuzione al momento della domanda, andrà in pensione con 28 anni di anzianità contributiva. Sono 8, infatti, gli anni che mancano al raggiungimento dell'età limite stabilita dalla legge per la concessione della maggiorazione (60 meno 52). Se lo stesso assicurato, sempre all'età di 52 anni, avesse invece maturato 33 anni di contribuzione, la maggiorazione sarebbe di 7 anni (anzianità sufficiente a fargli raggiungere i 40 anni di contribuzione massima valutabile).

Per le pensioni di inabilità i cui titolari hanno al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, la maggiorazione convenzionale è determinata con il nuovo sistema contributivo aggiungendo tutti gli anni che mancano, fino ad arrivare all'età pensionabile di 60 anni, fissata indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.

Da ricordare

A differenza di quanto stabilito per l'assegno di invalidità, in caso di morte del pensionato la pensione di inabilità è reversibile ai familiari, i quali, pertanto, sono considerati superstiti di pensionato.

nato la pensione di inabilità è reversibile ai familiari, i quali, pertanto, sono considerati superstiti di pensionato.

La pensione ai superstiti

È una pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.

Questa pensione può essere:

- di reversibilità, se il lavoratore deceduto era già titolare di pensione di vecchiaia o di inabilità;
- indiretta, se il lavoratore non era, al momento del decesso, titolare di pensione; la pensione indiretta spetta se aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno quindici anni di contributi oppure se era assicurato da almeno cinque anni, con un minimo di tre anni di contributi versati nel quinquennio precedente la data di morte.

La pensione spetta al coniuge e ai figli; in loro mancanza ai genitori o ai fratelli e sorelle.

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Dal 1° gennaio 1996 l'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare.

L'assegno infatti viene ridotto del 25%, del 40% o del 50% a seconda dei redditi percepiti. Questa regola non vale se sono contitolari i figli minori, gli studenti o gli inabili.

La pensione supplementare

La pensione supplementare spetta anche agli iscritti alla Gestione separata, nel caso in cui non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma o se l'ammontare della prestazione risulti inferiore ad 1,2 volte la misura dell'assegno sociale.

Il trattamento è liquidato, dopo il compimento dei 57 anni di età, a coloro che, oltre a vantare una posizione assicurativa nella Gestione separata, siano titolari di una pensione a carico:

- dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, o delle forme esclusive e sostitutive di essa (Fondi, Inpdap ecc.);
- delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

- delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (Cassa di previdenza degli ingegneri, degli avvocati ecc.).

Il supplemento di pensione

Il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione, continua a lavorare e versa altri contributi alla Gestione separata, può chiedere all'Inps che alla pensione siano aggiunti i nuovi contributi e gli sia liquidato un "supplemento" di pensione.

Il supplemento si può chiedere a condizione che:

- siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento oppure
- siano passati due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purché l'interessato abbia superato l'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne). Questa possibilità è concessa per una sola volta.

Per coloro che siano titolari di assegno di invalidità, la liquidazione del primo supplemento può essere effettuata dopo due anni dalla data di decorrenza dell'assegno, sempreché abbiano compiuto l'età di 57 anni.

La domanda di supplemento può essere presentata alla sede dell'Inps competente per territorio dal pensionato o dai suoi superstiti. In questo caso l'importo della pensione spettante verrà aumentato dei contributi versati dopo il pensionamento.

Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le prestazioni non pensionistiche

I collaboratori e i professionisti che versano l'aliquota contributiva più alta beneficiano della tutela della maternità e paternità, dell'assegno per il nucleo familiare e dell'indennità di malattia limitatamente ai periodi di degenza ospedaliera.

L'assegno per il nucleo familiare

La disciplina per il nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti è estesa anche agli iscritti alla Gestione separata.

L'assegno spetta ai nuclei familiari composti da:

- il richiedente;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli ed equiparati minorenni;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

L'assegno spetta nei casi in cui la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione, da vendita porta a porta o da libera professione, sia pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio.

Tuttavia, nel caso di un nucleo a composizione reddituale mista, cioè in parte da lavoro parasubordinato e in parte da lavoro dipendente, tanto nel caso in cui redditi siano conseguiti dai due coniugi che in quello in cui siano percepiti dal solo lavoratore richiedente, il requisito del 70% del reddito complessivo può essere determinato integrando il reddito da lavoro parasubordinato con il quello da lavoro dipendente.

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche nell'ipotesi in cui, nell'anno di riferimento, il 70 per cento del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente ed il reddito derivante da attività parasubordinata sia uguale a zero.

La domanda deve essere presentata dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi e per i periodi non anteriori al 1° gennaio 1998 nei limiti, in ogni caso, della prescrizione quinquennale. La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno deve essere fatta presentando l'apposito modulo, reperibile anche sul sito www.inps.it o presso gli uffici Inps.

Indennità di maternità'

Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che versano l'aliquota più alta, non iscritte ad altre gestioni previdenziali obbligatorie e non pensionate,

hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla nascita del bambino.

Devono però almeno avere versato tre mensilità di contribuzione nella Gestione separata, nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità.

Nel caso in cui la lavoratrice risulti cancellata dalla Gestione separata, ma sia in possesso del requisito minimo contributivo, ha ugualmente diritto all'indennità di maternità, salvo che abbia diritto a un diverso e migliore trattamento economico a carico di un'altra gestione pensionistica.

A differenza delle lavoratrici dipendenti, per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, non c'è l'obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto. L'indennità spetta anche al padre lavoratore, a partire dal 1° gennaio 1998, per i tre mesi successivi alla data del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, in caso:

- di morte della madre;
- di grave infermità della madre;
- di abbandono da parte della madre;
- di adozione o di affidamento esclusivo del bambino al padre, o quando la madre non ne abbia fatto richiesta.

I requisiti richiesti sono quelli previsti per la madre, con l'avvertenza che i 12 mesi di contribuzione devono essere quelli immediatamente precedenti la data dell'evento che ha determinato il diritto del padre (cioè i 12 mesi precedenti l'eventuale abbandono, morte, grave infermità della madre, etc.).

L'indennità di maternità e di paternità spetta anche in caso di adozione o di affidamento preadottivo per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del bambino che al momento dell'adozione o dell'affidamento non abbia superato i sei anni di età.

In caso di adozione internazionale l'indennità spetta per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia, anche se il bambino abbia superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età.

L'ente o l'agenzia che cura la procedura di adozione certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale delle procedure di conferma della validità dell'adozione e dell'affidamento.

L'indennità di maternità o di paternità è corrisposta a condizione che risultino accreditati almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata nei dodici mesi precedenti l'inizio il periodo coperto dall'indennità.

Da ricordare

Se lo stato di gravidanza interviene durante lo svolgimento di un lavoro a progetto, la data di scadenza del contratto deve essere posticipata di 180 giorni. Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata non è riconosciuto il diritto al congedo parentale (cosiddetta astensione facoltativa).

Quanto spetta

Per calcolare l'indennità si prende come riferimento il reddito della collaborazione, dell'attività professionale, o della vendita porta a porta, prodotto nei 12 mesi precedenti l'astensione per maternità.

Il reddito viene diviso per 365 giornate e sull'importo di una giornata si applica l'aliquota dell'80%, nei limiti del massimale annualmente previsto dalla legge.

La domanda per ottenere l'indennità corredata dalla certificazione richiesta a seconda della categoria degli iscritti, va presentata dopo il parto presso gli uffici dell'Inps compilando l'apposito modulo.

Da ricordare

La disciplina qui illustrata si applica dal gennaio 1998. Gli uffici dell'Inps sono tenuti a riliquidare le prestazioni riconosciute con la vecchia normativa, applicando quella attuale.

Indennità di malattia

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che versano il contributo più alto spetta un'indennità di malattia per i periodi di degenza ospedaliera.

L'indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, ed è pari ad una percentuale del massimale contributivo valido nell'anno in cui ha avuto inizio il ricovero.

Per ottenere l'indennità di malattia l'assicurato deve:

- essere in possesso di un reddito non superiore al 70% del massimale su cui si versano i contributi all'Inps;
- avere contributi per almeno tre mensilità;
- essere affetto da una malattia che comporta un ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private che sono accreditate al Servizio sanitario nazionale oppure presso strutture estere ospedaliere autorizzate o riconosciute dal Servizio sanitario nazionale.

Le percentuali sono:

- 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi;
- 2% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contributi;
- 16% del massimale contributivo se risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contributi.

Allegati

I lavoratori parasubordinati e autonomi

(Di seguito sono riportate, per il 2006, le aliquote per i versamenti alla Gestione separata, il massimale ed il minimale di retribuzione e le aliquote per i versamenti a carico degli associati in partecipazione, riepilogo dal 2004 al 2006).

I lavoratori parasubordinati e autonomi

(Di seguito sono riportate, per il 2007, le aliquote per i versamenti alla Gestione separata, il massimale di retribuzione, la nuova disciplina dell'indennità di malattia e del congedo parentale)

Aliquote per i versamenti alla Gestione separata, distinte secondo le varie tipologie di lavoratori

Per il 2007 le aliquote sono le seguenti

- Il 23,50%, per coloro che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non sono titolari di pensione (il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,50% per finanziare l'indennità di maternità, l'indennità di malattia e l'assegno per il nucleo familiare).
- Il 16% per i rimanenti iscritti.

Le precedenti aliquote si applicano anche agli associati in partecipazione.

Massimale per il 2007

Il massimale entro cui devono essere versati i contributi è pari a euro 87.187. Dal 1° gennaio 2007 agli iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione delle malattie di durata inferiore a 4 giorni. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell'arco dell'anno solare. Alla prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per l'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a tale categoria di lavoratori.

Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia si applicano le disposizioni sulle visite domiciliari e sulle fasce orarie di reperibilità

Agli stessi lavoratori, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per i figli nati successivamente al 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la concessione dell'indennità di maternità. Le disposizioni si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia dal 1° gennaio 2007.